ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA, RISTRUTTURAZIONE DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 1

Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attivita' informativa e di sicurezza ed all'attivita' tecnico-amministrativa;

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche' la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

Versione in vigore dal 11 marzo 1997, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa
Estremi	Legge 18 febbraio 1997, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-del-ministro-della-difesa-ristrutturazione-dei-vertici/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it